

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

PROT. N. 0003465/VRB

FASCICOLO 2592

Venezia, - 3 OTT. 2018

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per il PUA di iniziativa privata denominato "Caniezza" nel Comune di Cavaso del Tomba (TV).
Richiesta parere.

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99 Cannaregio
30121 - VENEZIA

[invio tramite pec:
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it]

Al Comune di Cavaso del Tomba (TV)

[invio tramite pec: comune.cavasodeltomba.tv@pec.it]

In riferimento alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 380211 del 19.9.2018 si esprime con la presente l'avviso assunto dalla scrivente Autorità di bacino distrettuale in relazione alla richiesta di assoggettabilità per il PUA denominata "Caniezza" il quale prevede, attraverso una variante urbanistica, la realizzazione di un piano di lottizzazione comprendente una scuola e quattro lotti edificabili, oltre a aree verdi e parcheggi, come da standard urbanistici.

Con DPCM 21.11.2013 è stato approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, strumento al quale occorre far riferimento per dare attuazione al sistema di prevenzione e tutele che è stato allestito, sotto il profilo idraulico, geologico e valanghivo, nelle aree ricomprese all'interno del comune di Cavaso del Tomba.

Tale strumento persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

Va sottolineato che il PAI, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del D.Lgs 152/2006, ha valore di piano territoriale di settore rispetto al quale, ai sensi del successivo comma 6, gli strumenti urbanistici locali piani di assetto del territorio - devono coordinarsi e comunque non essere in contrasto.

Presa visione della documentazione trasmessa, si è appurato che l'intervento per il quale si chiede una valutazione, interessa un'area del territorio comunale individuata dal PAI Piave come "zona di attenzione".

L'articolo 5 del PAI contiene una specifica disciplina per le zone di attenzione. Il comma 3 stabilisce che *"in sede di attuazione delle previsioni e degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8"* (i commi 3 e 4 del citato articolo 8 prevedono, a loro volta, che: *"Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia individuata:*

- a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;*
- b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;*
- c. realizzare interventi che favoriscono l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;*
- d. costituire, indurre o formare vie preferenziali di circolazione di portate solide o liquide;*
- e. realizzare, in presenza di fenomeni colamento rapido (CR, interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;*
- f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.*

Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consenti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

- a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;*
- b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;*
- c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;*
- d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva").*

Il comma 4 stabilisce che *"in sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove lo ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità"*.

L'intervento in questione è in variante allo strumento urbanistico generale e ricade pertanto nella fattispecie prevista dall'art. 5.

Le zone di attenzione sono state individuate sulla base di diversi elementi conoscitivi - evidenza storica, compresenza di dissesti geologici, documentate indicazioni di pericolosità o di propensione alla pericolosità - che hanno collegato a determinate porzioni di territorio, in considerazione delle fragilità evidenziate, l'idoneità ad essere affette da possibili situazioni di dissesto.

Nel caso di specie l'informazione di possibile dissesto relativo all'area oggetto degli interventi previsti deriva dalla cartografia allegata al Piano territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso (PTCP).

Sulle delineate premesse si rappresenta la necessità che ogni determinazione da assumere sugli interventi previsti - di variante allo strumento urbanistico vigente - debba essere obbligatoriamente preceduta dalla verifica delle condizioni di dissesto evidenziate nell'area in oggetto e dalla conseguente definizione delle procedure di attribuzione della classe di pericolosità dell'area, essa costituendo elemento di merito sostanziale per il giudizio di compatibilità con la pianificazione di natura idraulica e geologica della scrivente Autorità di bacino distrettuale.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi



Responsabile del procedimento
Francesco Baruffi
Responsabile dell'istruttoria
p.e. Giorgio Gris - giorgio.gris@distrettoalpiorientali.it

VdA_CavasoToma_Caniezza